

N. 2201/2016 R.G.



**TRIBUNALE di GENOVA**

**SEZIONE XI CIVILE**

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Casella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.09.16,

nella causa promossa da:

**[REDACTED]** nato a Bamako (Mali) il **[REDACTED]** 92, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

**RICORRENTE**

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 54945/2015 emesso in data 2.12.2015 e notificato alla parte il 26.01.16

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**



*Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25\_ (“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ... “)*

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. L. LOREDA  
cittadino maliano della città di Bamako, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Ufficio Territoriale di Genova in data 2.12.15, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o in subordine protezione sussidiaria) o umanitaria.

All'udienza del 16.09.2016 è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il Ministero dell'Interno, pur se ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio; il Procuratore della Repubblica non ha rassegnato conclusioni né ha fatto pervenire comunicazione alcuna circa l'esistenza di condizioni ostative al riconoscimento della protezione internazionale. Più in generale non consta agli atti l'esistenza di alcuna condizione ostativa.

Il ricorrente ha riferito di essere nato e cresciuto a Bamako, come peraltro risulta dalla copia del certificato di nascita prodotta, della quale è stato rammostrato in udienza l'originale, e di essere fuggito dal suo Paese nel maggio del 2012 per andare in Burkina Faso per curare la sua gamba malata, essendo rimasto vittima di un rito voodoo praticato da un anziano signore ai suoi danni, in conseguenza del quale ha rischiato di morire. Egli in sede di audizione giudiziale ha meglio chiarito *“Vorrei insistere che una delle ragioni per cui ho lasciato il*



*Mali è che sono stato minacciato di morte da un anziano signore che voleva sposare la mia amica, al quale era stata promessa in sposa, che si è rifiutata. Io sono stato accusato di essere stato colui che era responsabile del rifiuto della ragazza.*

*Il signore ha praticato un rito voodoo, di stregoneria, alla ragazza, che è diventata pazza e a me ha fatto un rito alla gamba, non sono morto perché ho cercato per i primi giorni di curarmi in Mali, lui però mi ha minacciato che se fossi rimasto in Mali avrebbe fatto un altro rito per uccidermi, in più sono stato minacciato dai fratelli di questo signore anziano, che sono militari, perché il rifiuto di questa ragazza è stato percepito dalla famiglia come una fonte di vergogna.*

*Capisco che da voi si tratta di una cosa incomprensibile però da noi sono minacce molto serie ed io sono molto fortunato ad essere ancora vivo...ho cercato di curarmi tanti mesi in Burkina Faso senza grandi risultati, poi in Niger la situazione è migliorata dopo cure e quando sono arrivato in Italia ho cercato di curarmi anche qui ma mi fa ancora male, ogni tanto di notte la gamba mi fa molto molto male.*

*.... adesso non prendo tutte le medicine che mi hanno dato all'inizio, metto solo una pomata quando mi fa male.*

*Non sono andato dai poliziotti perché i fratelli del signore fanno parte degli apparati dello Stato e non sono andato anche perché da noi i poliziotti non si occupano di cose soprannaturali e poi ero malato, la mia priorità in quel momento era di salvarmi la vita”.*

Prima di entrare nel merito del ricorso in esame, appare opportuno ricordare che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...”.



L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Quanto alla **protezione umanitaria**, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22111), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi



umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *“In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.”* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda*” e



che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Ciò ricordato, nel caso di specie ritiene il Tribunale che, contrariamente alla valutazione compiuta dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia nel suo complesso credibile, anche alla luce dei chiarimenti resi in udienza dal medesimo con particolare riferimento alla vicenda della morte del suo compagno di viaggio, tale Alfa, ed alla avvenuta custodia per due mesi di 600.000 FCFA, successivamente utilizzati dal ██████ per pagare lo scafista che l'ha portato in Italia.

Sul punto il ricorrente ha dichiarato: *“quando ci siamo imbarcati per andare in Libia la macchina era piena e ogni tanto si bloccava nella sabbia, ad un certo punto l'autista ha detto a tutti di scendere e spingerla, io e un altro passeggero eravamo davanti a spingere e quando la macchina ha ripreso la corsa io e l'altro l'abbiamo tenuta .*

*Così siamo andati in due con l'autista e l'apprendista dell'autista.*

*L'autista ha riempito la macchina di acqua nello stesso giorno ed è tornato a riprendere gli altri. Li ha portati a destinazione; Alfa non è morto nel deserto, tre erano messi molto male*



*quando sono arrivati a Gadroun, tra questi Alfa, che è deceduto a Gadroun tra le mie mani.*

*I biglietti (presi da Alfa, n.d.r) erano biglietti grossi di valuta, quando sono stato arrestato da questi ragazzi libici io avevo i soldi in tasca, quando mi hanno portato nel giardino per lavorare ho trovato degli stivali militari, rovinati. Ho pensato di nascondere i soldi in questi stivali militari perché non potevano destare sospetti. Lì ho diviso i soldi tra le due scarpe. Non ho mai detto che lavoravo per due mesi con i soldi dentro le scarpe. Gli stivali li tenevo nel posto in cui dormivo”.*

Conclusivamente ritiene questo giudicante che il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lett a) del d. lgs. 2007\251

Pur ritenendo il racconto credibile, deve escludersi che il ricorrente sia esposto ad un rischio di persecuzione personale e diretta *“per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”* in quanto i fatti esposti non integrano certamente un persecuzione dovuta agli specifici motivi indicati dalla legge. La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve conseguentemente essere rigettata.

Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lett a) e b) del decreto legislativo 2007 n. 251 che il ricorrente chiede in via subordinata, non risultando in alcun modo allegato che il rientro in Mali possa esporre il ricorrente al rischio di condanna alla pena di morte o alla esecuzione della pena di morte o sottoposizione a trattamenti umani e degradanti. Egli ha riferito solo di aver appreso da un amico che l'anziano signore succitato direbbe in giro che se torna in Mali l'ucciderà e quindi ha riferito una genericissima minaccia di morte che è ben altra cosa dal rischio effettivo di subire una condanna a morte richiesto dalla legge.

Si ritiene infine di dover escludere anche i presupposti per la protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lettera c), ovvero una situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato interno così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea nelle note sentenze Elgafaji del 17.2.2009 e Diakaté del 30.1.2014. Invero i più recenti resoconti sulla situazione del paese (<http://www.refworld.org> a cura dell'UNCHR, rapporto 2015-



2016 di Amnesty International) concordano nell'affermare che l'area del Mali interessata dagli scontri armati è soltanto la parte settentrionale del paese.

La più recente posizione dell'UNHCR sul Mali, risalente al comunicato del gennaio 2014, peraltro coerente con le altre fonti citate, evidenzia quanto segue: *"Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNL) e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo"; b) Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell'ambito dei quali l'UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell'esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend"; c) "Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktù e Gao"; "Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell'arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktù e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. "milizie di autodifesa", costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E' documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall'essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della*





*popolazione locale dagli aiuti umanitari. L'UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone.”; “La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un'ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest'ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l'applicazione della legge è operativo in quest'area”; “Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l'UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chiedi protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l'UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)”.*

Non si rinvergono nei siti di specifica attendibilità notizie in ordine ad un deterioramento nel periodo successivo delle condizioni del sud paese sotto il profilo dell'esplosione di situazioni di violenza riconducibili al concetto di conflitto locale o internazionale.

Quanto alle informazioni tratte dal sito “viaggiare sicuri” del Ministero degli Affari Esteri, pubblicato il 2.8.16, valido al 14.9.16, prodotto in udienza dalla difesa del ricorrente, nel quale si sconsigliano i viaggi nel Paese “in ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali (da ultimo: il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu; il 7 marzo 2015: attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 20 novembre ed il 7 agosto 2015 gli attacchi rispettivamente a Bamako e nella città di Savarè dove commando di terroristi hanno attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri), e si legge che “alla luce dell'elevato rischio terroristico nel Paese e del recente attacco alla base militare di Nampala nel centro del Mali (19 luglio 2016), le Autorità hanno decretato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2017” deve rilevarsi che, se è vero che l'adozione delle fonti indicate dall'art. 8 d.lgs n. 25/2008



non ha carattere esclusivo, il riconoscimento della protezione internazionale non può basarsi esclusivamente “*su dati, cronologicamente generici e desunti da fonti riguardante categorie di soggetti, come i turisti od i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale*” (Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012).

Soltanto per completezza deve rilevarsi che in ogni caso anche il sito “viaggiare sicuri”, pur dando atto del rischio di attentati in tutto il paese mirati a cittadini ed interessi occidentali, per quanto riguarda il conflitto armato riferisce che “*Il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Mopti, Gao, Timbuctu, Kidal e Menaka*”, circoscrivendo dunque alla sola zona a nord del paese la situazione di pericolo riferibile ad una violenza indiscriminata connessa ad un conflitto armato in corso.

Dato l’indiscutibile quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione del Mali, l’assenza di legami familiari nel paese di origine ed il percorso di integrazione sociale in Italia positivamente intrapreso dal ricorrente, comprovato dalla documentazione prodotta in udienza dal difensore (frequentazione di un corso di italiano, di un corso di manutenzione ordinaria edile, partecipazione ad un progetto individuale di inclusione sociale) appare invece meritevole di accoglimento la domanda subordinata di protezione umanitaria.

E’ infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Ne consegue che il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale rilascio del



permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero e la controvertibilità della questione trattata rendono equa la irripetibilità delle spese processuali.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

Riconosce in capo al sig. ██████████, nato a Bamako (Mali) il ██████ 92, il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto

-Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 54945/2015 emesso in data 2.12.2015 e notificato alla parte il 26.01.16, nella parte in cui dispone che *“non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro”*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova,

Genova, 19.9.2016

**Il Giudice**

Dott.ssa Manuela Casella



